



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA DI CATANZARO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FORME DI COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE RESE DAGLI STUDENTI (D. LGS. 29/3/2012, N. 68; D.P.C.M. 9 APRILE 2001)

ART. 1

L'Università degli Studi *Magna Græcia* di Catanzaro definisce annualmente, secondo quanto disposto dall'art. 11 del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68, forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Ateneo, con esclusione di quelle relative alle attività di docenza di cui all'art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative.

ART. 2

Le collaborazioni studentesche sono relative a:

1. attività di supporto al funzionamento delle biblioteche;
2. attività di supporto alla gestione dei laboratori didattici e delle aule informatiche;
3. attività di supporto agli uffici didattici in strutture decentrate;
4. interventi di assistenza per l'accoglienza degli studenti stranieri del programma SOCRATES/ERASMUS;
5. rilevazione delle opinioni degli studenti sulla didattica, ai sensi della Legge 370/1999;
6. servizio di assistenza (accompagnamento e tutorato) agli studenti con disabilità non grave.
Per questo servizio di assistenza lo studente potrà dare o meno la propria disponibilità con le modalità specificate nel successivo art. 5.

Le attività per le quali può essere richiesta la collaborazione degli studenti e il numero complessivo degli incarichi di collaborazione sono individuati annualmente, valutate le esigenze delle Strutture interessate (Scuole, Dipartimenti non coordinati da Scuole, SBA, Uffici Amministrativi di cui ai punti 4 e 5 di questo articolo), dal Consiglio di Amministrazione.

Ciascuna Struttura, improrogabilmente entro il mese di settembre di ogni anno, provvede a comunicare al Consiglio di Amministrazione le esigenze di collaborazione da parte degli studenti.

ART. 3

L'affidamento degli incarichi di collaborazione avviene mediante la stipula di contratti a tempo parziale, entro i limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'Università, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

Ciascuna collaborazione comporta un'attività da svolgere nel limite massimo di 150 ore per ciascun anno accademico.

La prestazione dello studente dovrà svolgersi nell'arco temporale corrispondente alla durata dell'anno accademico, con un impegno non inferiore a 1 ora e non superiore, di norma, a 3 ore per ciascuna giornata lavorativa.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA DI CATANZARO

L'importo del corrispettivo per ciascuna ora lavorativa è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, in sede di deliberazione sul numero e sulla ripartizione degli incarichi di collaborazione da mettere a concorso.

Il compenso è esente da imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 68.

La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini di pubblici concorsi.

E' a carico dell'Università la copertura assicurativa contro gli infortuni.

La copertura finanziaria della spesa complessiva da destinare all'attivazione degli incarichi di collaborazione, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 4¹

Possono accedere al concorso per l'affidamento delle collaborazioni gli studenti dell'Università degli Studi *Magna Græcia* di Catanzaro, in regola con il pagamento delle tasse, soprattasse e contributi (ovvero dispensati, totalmente o parzialmente, per merito e/o condizioni economiche disagiate) che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano iscritti:

- a) al II, III, IV, V o VI anno *in corso* di un Corso di Laurea o di Laurea Magistrale a ciclo unico, ai sensi del D.M. n. 270/04 ed abbiano acquisito, alla data del 30 settembre dell'anno in cui è bandito il concorso, almeno il seguente numero di crediti:

ANNO D'ISCRIZIONE	NUMERO DI CREDITI
II	30
III	70
IV	120
V	180
VI	250

- b) al I o II anno di un Corso di Laurea specialistica per l'accesso al quale sia previsto il possesso di un titolo di studio di primo livello di cui al D.M. n. 270/04 ed abbiano acquisito, alla data del 30 settembre dell'anno in cui è bandito il concorso, almeno il seguente numero di CFU:

ANNO D'ISCRIZIONE	NUMERO DI CREDITI
I	Conseguimento titolo di I livello
II	30

- 2) siano iscritti per la prima volta a ciascuno dei livelli di corsi di studio;
- 3) non siano già in possesso di diploma di Laurea o di altro diploma universitario con eccezione di quanto previsto alla lettera b del presente articolo;
- 4) non si trovino nella posizione di fuori corso o ripetente;

¹ Articolo modificato con D.R. n. 379 del 5/5/2014



- 5) non siano lavoratori dipendenti, parasubordinati o autonomi;
- 6) non si siano resi responsabili di fatti o comportamenti che abbiano procurato turbative o pregiudizi alla funzionalità delle Strutture di assegnazione, durante lo svolgimento di precedenti collaborazioni, tali da giustificare la risoluzione del contratto;
- 7) non abbiano riportato condanne penali e non abbiano procedimenti penali o disciplinari in corso.

In considerazione delle specifiche esigenze delle Strutture presso le quali dovrà essere svolto l'incarico, il bando di concorso potrà prevedere specifici requisiti di partecipazione, e eventualmente prevedere specifiche modalità di selezione dei candidati.

Gli studenti stranieri, gli apolidi ed i rifugiati politici sono legittimati a concorrere all'attribuzione degli incarichi di collaborazione, secondo quanto previsto dall'art. 4, c. IV, del D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 68.

ART. 5

Il concorso per il conferimento degli incarichi di collaborazione è bandito, di norma, prima dell'inizio di ciascun anno accademico e reso pubblico mediante affissione all'Albo ufficiale dell'Ateneo, pubblicazione sul sito *internet* dell'Università ed ogni altra forma ritenuta idonea all'informazione degli studenti.

Ciascuno studente può concorrere all'assegnazione di un solo incarico di collaborazione, indipendentemente dal Corso di studi frequentato.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere indirizzata all'Amministrazione centrale indicando sulla busta la tipologia di incarico e la sede di svolgimento per il quale si intende concorrere.

Nella domanda di partecipazione, se previsto, l'aspirante potrà esprimere una preferenza in ordine al tipo di attività da svolgere nell'ambito della Struttura o del Servizio prescelto: della suddetta preferenza si terrà conto, compatibilmente con le esigenze organizzative della Struttura o del Servizio. In particolare, la volontà di partecipare o di non partecipare al servizio di assistenza (accompagnamento e tutorato) agli studenti con disabilità non grave dovrà essere esplicitamente riportata nella domanda.

ART. 6²

Le domande di ammissione alla selezione per i servizi di cui al punto 1 dell'art. 2 del presente regolamento saranno oggetto di valutazione da parte di una Commissione designata dallo SBA, nominata con decreto rettorale, così composta:

- a. il Presidente dello SBA o un suo delegato, con funzione di Presidente;
- b. un professore o ricercatore dell'Ateneo;
- c. un rappresentante degli studenti scelto in seno ai rappresentanti nel Consiglio dello SBA.

Le domande di ammissione di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 2 del presente regolamento saranno oggetto di valutazione da parte di una commissione designata dal Consiglio di Scuola o di Dipartimento non coordinato da Scuole, nominata con decreto rettorale, così composta:

² Articolo modificato con D.R. n. 379 del 5/5/2014



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA DI CATANZARO

- a. il Presidente della Scuola o il Direttore di Dipartimento non coordinato da Scuole o un suo delegato, con funzione di Presidente;
- b. un professore o un ricercatore dell'Ateneo;
- c. un rappresentante degli studenti proposto dai rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione.

Le domande di ammissione di cui ai punti 4, 5 e 6 dell'art. 2 del presente Regolamento saranno oggetto di valutazione da parte di una Commissione nominata con decreto rettorale, così composta:

- a. un Professore o ricercatore, delegato dal Rettore, con funzioni di Presidente;
- b. un Professore o ricercatore dell'Ateneo;
- c. un rappresentante degli studenti proposto dai rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione.

Per la valutazione delle domande, saranno presi in considerazione i seguenti criteri:

- a) numero degli esami sostenuti entro il 30 settembre dell'anno cui si riferisce il concorso;
- b) media riportata negli esami sostenuti entro il predetto termine;
- c) votazione riportata nell'esame di Laurea, nel caso di candidati iscritti al primo anno di un Corso di Laurea specialistica per l'accesso al quale è richiesto il possesso di diploma di Laurea di primo livello.

A parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata con riferimento al minor reddito. Il reddito da considerare è quello dichiarato dallo studente per il calcolo delle tasse universitarie relative all'anno accademico per il quale è bandito il concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di procedere all'attribuzione degli incarichi di collaborazione che si siano resi disponibili, per rinuncia, decadenza o qualsiasi altro motivo, a coloro che seguono i vincitori nell'ordine di ciascuna graduatoria degli idonei cui si riferiscono le disponibilità.

In caso d'interruzione della prestazione prima del completamento della stessa, si potrà attivare una nuova collaborazione per le ore residue, ricorrendo alla relativa graduatoria di merito.

Nel caso in cui, nel corso dell'anno accademico, a fronte di esigenze straordinarie, il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno un incremento del numero di posti, questi saranno attribuiti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei già formulate.

Al fine di evitare disservizi nella programmazione e nell'organizzazione delle collaborazioni all'interno dell'Ateneo e di garantire, altresì, la continuità e l'efficacia delle attività svolte, allo studente che abbia iniziato una collaborazione di cui al D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 68 e che interrompa la propria prestazione, non potrà essere affidato altro incarico di collaborazione *part-time*, nel corso del medesimo anno accademico.

Per le suddette motivazioni ed anche al fine di non compromettere il regolare percorso formativo, non potrà essere affidato allo stesso studente, nel corso del medesimo anno accademico, un incarico di collaborazione *part-time* di cui al D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 68 e un incarico di tutorato di cui all'art. 13 della legge n. 341/1990.

Qualora lo studente dovesse laurearsi prima del termine previsto per la conclusione dell'intero incarico, venendo meno le condizioni previste per il diritto alla collaborazione, la prestazione dovrà



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA DI CATANZARO

ritenersi conclusa alla data della Laurea, fermo restando il diritto al pagamento delle ore effettivamente prestate e la possibilità di scorrimento della relativa graduatoria.

La carenza, al tempo della nomina ovvero che sia, eventualmente, sopravvenuta in costanza di rapporto, di uno dei requisiti previsti dall'art. 4, punti 5), 6) e 7) è, rispettivamente, causa impeditiva del conferimento dell'incarico ovvero causa di automatica risoluzione del contratto.

ART. 7

Il Direttore Generale, provvederà alla stipula dei contratti di collaborazione con ciascuno degli studenti assegnati.

Nel contratto devono essere indicati i seguenti elementi:

- a) le generalità dello studente, la residenza, il domicilio, il codice fiscale;
- b) l'oggetto, il contenuto, la durata della prestazione (in ore lavorative complessive nell'arco dell'anno solare) e l'indicazione del responsabile cui lo studente viene assegnato;
- c) l'orario di espletamento della prestazione (susceptibile di variazione, fermo restando il limite delle ore, secondo le esigenze del servizio);
- d) l'obbligo del risultato concordato, con la specificazione che il pagamento del compenso è subordinato all'approvazione da parte del Responsabile della Struttura presso la quale avviene la prestazione;
- e) la specificazione che l'incarico di collaborazione non configura un rapporto di lavoro subordinato e che la prestazione non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi;
- f) le modalità di pagamento del compenso, da effettuare in base ad una breve relazione sull'attività complessivamente svolta dallo studente e sull'efficacia del servizio attivato, redatta, al termine dell'anno di collaborazione, dal responsabile cui lo studente è stato assegnato.

Sulla base di motivata relazione negativa sottoscritta dal responsabile cui è stato assegnato lo studente, il Direttore Generale può procedere alla risoluzione del contratto di collaborazione. Tale valutazione negativa comporta l'esclusione dello studente, per l'anno successivo a quello cui si riferisce il risultato negativo, del diritto di essere ammesso ad altra eventuale procedura concorsuale per l'affidamento di incarichi di collaborazione.

Delle predette relazioni si terrà conto, nell'assegnazione degli incarichi di collaborazione per l'anno successivo.

ART. 8

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia e all'avviso di selezione.

Regolamento emanato con D.R. n. 642 del 26/7/2013 e modificato con D.R. n. 379 del 5/5/2014